

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3956

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGNANI GRIMALDI, GUALANDI, COLOMBINI, MIGLIASSO,  
LEVI BALDINI, SCARAMUCCI GUAITINI, FILIPPINI, PETRO-  
CELLI, NICOLINI, CAPRILI, QUERCIOLI, CONTI, TORELLI,  
BADESI POLVERINI**

*Presentata il 31 luglio 1986*

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di indennità di accompagnamento per i cittadini portatori di *handicaps*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo certi che non saranno necessarie molte parole per illustrare il motivo da cui nasce questa proposta di legge che, breve nella stesura, sottende un contenuto importante per i principi umani a cui si ispira. La nostra proposta di legge, infatti, si pone come risposta giusta ed indilazionabile a richieste precise di molti cittadini portatori di *handicaps*, per i quali anche gli atti quotidiani della vita si vestono spesso di particolari difficoltà che generano in loro oltre ad un senso di disagio, un prepotente sentimento di autonomia e di libertà. Per questa ragione essi invo-

cano spesso provvedimenti legislativi capaci di aiutarli a svincolarsi da dipendenze troppo strette e di favorire un cammino più agevole e disinvolto nel corso faticoso della loro esistenza. Lo stesso recarsi presso gli uffici postali il 28 di ogni bimestre per riscuotere la pensione e l'indennità di accompagnamento erogata dal Ministero dell'interno, lo stesso cercare un accompagnatore disponibile anche a lunghe ed estenuanti file, costituisce un motivo ricorrente di preoccupazione che naturalmente si duplica quando all'invalidità si aggiunge anche la vecchiaia. Certamente questi motivi di disa-

gio, propri del resto di tutti i pensionati, hanno dovuto essere presenti ai legislatori della legge 7 agosto 1985, n. 428, a cui ci è sembrato opportuno poterci riaggiungere.

Nell'articolo 1 infatti intendiamo apportare semplici e necessarie correzioni all'articolo 1, comma secondo, lettera *d*) della suddetta legge per poter estendere i

provvedimenti contemplati, anche a tutti quei beneficiari di pensioni e di indennità di accompagnamento erogate dal Ministero dell'interno i quali, essendo in possesso di un conto corrente personale, ne facciano espressamente richiesta.

Nell'articolo 2, inoltre, intendiamo fissare i termini entro i quali, la legge deve entrare in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è sostituita dalla seguente:

« *d*) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di speciali assegni di Stato, il sistema di pagamento di tutte le pensioni, comprese le pensioni civili erogate dal Ministero dell'interno, nonché il sistema di pagamento delle indennità di accompagnamento, autorizzandone, a domanda dell'interessato, anche l'accreditamento in conto corrente bancario ».

## ART. 2.

1. Ai fini dell'attuazione del precedente articolo, il termine di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 7 agosto 1985, n. 428, è prorogato di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.